

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì dodici del mese di maggio, alle ore 17,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 MAZZILLO ANDREA.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
3 BALDASSARRE LAURA.....	<i>Assessora</i>	9 MELONI ADRIANO.....	<i>Assessore</i>
4 COLOMBAN MASSIMINO.....	<i>Assessore</i>	10 MONTANARI GIUSEPPINA.....	<i>Assessora</i>
5 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>	11 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6 MARZANO FLAVIA .....	<i>Assessora</i>		

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Meleo, Montanari e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.

(*OMISSIS*)

**Deliberazione n. 95**

**Modifica dell'allegato "A" alla deliberazione G.C. n. 13 del 5/8/16 concernente "Presupposti per le rimozioni del vincolo" in ordine alle procedure di affrancazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi ERP, secondo la disciplina di cui all'art. 5, comma 3 bis, del D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106.**

Premesso che:

con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 33 del 17 dicembre 2015, è stato approvato lo schema di convenzione integrativa per l'affrancazione dai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70/2011, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106;

con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 40 del 6 maggio 2016, sono stati approvati, tra l'altro, i criteri per l'eliminazione dei suddetti vincoli, secondo le modalità di cui ai commi 48, 49, 49 bis e 49 ter dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge n.106 del 12 luglio 2011;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 5 agosto 2016, al fine di consentire la definizione e l'avvio delle procedure di affrancazione in parola, sono state approvate le linee guida attuative delle Deliberazioni sopracitate n.33/2015 e n.40/2016, definite nell'Allegato "A" del provvedimento medesimo;

Preso atto che:

al punto f) dell'Allegato "A" sopracitato, dedicato ai presupposti per la rimozione del vincolo, è previsto che "per poter procedere a rimuovere il vincolo del prezzo massimo di cessione occorre che non sussistano posizioni debitorie in ordine al pagamento del costo di esproprio, nella misura determinata da Roma Capitale".

Considerato che:

diversamente da quanto indicato al suddetto punto f), l'articolo 3 dello schema di convenzione approvato con la citata Deliberazione n.33 del 17/12/2015, intitolato (solo nelle ipotesi in cui non sia noto il costo definitivo di esproprio delle aree) prevede: "Il Signor..... impegna se stesso e i suoi aventi causa, a versare a Roma Capitale, a semplice richiesta, l'eventuale conguaglio relativo al costo definitivo di acquisizione dell'area e dichiara espressamente di rinunciare, come in effetti rinuncia, fin da ora ad opporre diritti e/o a proporre azioni nei confronti di Roma Capitale, in relazione al corrispettivo dell'affrancazione (calcolato sulla base del costo provvisorio) che resterà immutato anche in caso di conguaglio.

Il Signor..... si obbliga, inoltre, ad inserire negli eventuali atti di trasferimento dell'immobile che viene qui affrancato clausola espressa di riconoscimento ed accettazione di quanto previsto nel comma precedente del presente articolo e prende atto ed accetta che il mancato inserimento di detta clausola costituisce grave violazione che comporterà la risoluzione di diritto, ex art.1456 c.c. della presente convenzione."

Ritenuto necessario

modificare la sopra menzionata Deliberazione di Giunta Capitolina n.13/2016, espungendo il punto "f" dall'allegato "A" specificatamente dedicato ai "Presupposti per la rimozione del vincolo", prevedendo, conseguentemente, che gli aventi titolo potranno in ogni caso avvalersi delle procedure di affrancazione, di cui all'art.5, comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge n.106 del 12/7/2011, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il dovuto conguaglio, ai sensi del sopraindicato art. 3 della stipulanda convenzione integrativa;

Visto:

la legge n. 865/1971;

il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106;

la legge n. 448/1998;

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

la legge n. 69/2009;

la legge n. 190/2012;

il T.U.E.L. , D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.P.R. n. 380/2001;

Visto che:

in data 07/04/2017 il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto";

Il Dirigente

F.to: A. Mussumeci

in data 07/04/2017 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art.28, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la

coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: A. Graziano

Preso atto della non rilevanza contabile della proposta di Deliberazione in questione.

Dato atto che sulla proposta di Deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, 2° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## LA GIUNTA CAPITOLINA

### DELIBERA

di modificare, per le motivazioni in premessa, la Deliberazione di Giunta Capitolina n.13 del 5 agosto 2016, eliminando il punto "F" dell'allegato "A" specificatamente dedicato ai "Presupposti per la rimozione del vincolo".

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

*(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE

V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. Turchi

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20 maggio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 giugno 2017.

Lì, 19 maggio 2017

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

**IL DIRETTORE**  
F.to: M. D'Amanzo

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 30 maggio 2017.

Lì, 31 maggio 2017

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

**IL DIRETTORE**  
F.to: M. D'Amanzo